

# Assicurazione All risks e Responsabilità civile

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.



Prodotto: "CAR"

Data ultima edizione: gennaio 2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

## Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

**AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. in breve AXA MPS Danni** è iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese, tenuto dall'IVASS, al nr. 1.00049 e ha sede legale e direzione generale in Via Aldo Fabrizi, 9 – 00128 Roma – Italia.

La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero di tel. + 39 06 51760.1 - Fax +39 06 51760551 - Numero Verde (anche per gestione sinistri): 800 231 187; e-mail gestione sinistri: sinistri.banca@axa.it; sito internet: www.axa-mps.it; e-mail: info@axa-mps-danni.it. PEC: axampsdanni@legalmail.it

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo AXA Italia.

Il patrimonio netto di AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2017) è € 127,99 milioni di euro, di cui € 39,00 di capitale sociale interamente versato e € 61,19 di riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità ovvero l'indice che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, e relativo all'ultimo bilancio approvato, è del 134%.

Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: www.axa-mps.it.

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato?

**CAR copre i danni materiali e diretti alle cose, e i danni involontariamente causati a terzi.  
L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali indicati nel DIP.**

### Danni alle cose

La somma assicurata deve corrispondere all'inizio dei lavori:

1. in caso di esistenza di contratto di appalto, al prezzo contrattuale delle opere più il prezzo dei materiali e impianti forniti dal committente e deve essere aggiornata durante il corso dell'opera in modo che il valore alla fine dei lavori corrisponda a tutti i costi di:
  - lavori a corpo,
  - lavori a misura,
  - prestazioni a consuntivo,
  - lavori in economia,
  - ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione.
2. In caso di assenza del contratto di appalto, all'importo pari al prezzo stimato che l'opera avrà al termine dei lavori; qualora nel corso dei lavori avvengano variazioni dei costi di materiali, manodopera, oppure variazioni del progetto originario o altre variazioni che interessino l'opera, il Contraente è obbligato ad aggiornare di conseguenza la somma assicurata che dovrà quindi comprendere tutti i costi di:
  - lavori a corpo,
  - lavori a misura,
  - prestazioni a consuntivo,
  - lavori in economia,
  - ogni e qualsiasi altro importo concernente l'opera oggetto dell'assicurazione.

Se durante il corso dell'opera si verificano variazioni del progetto originario o dei materiali o dei sistemi di costruzione, il Contraente è tenuto a comunicarle anticipatamente alla Società che si riserva di rendere noto se ed a quali condizioni mantenere la copertura.

	<p><b>Clausole speciali aggiuntive sempre operanti</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maggiori costi per trasporti aerei;</li> <li>2. Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato;</li> <li>3. Interruzione della costruzione assicurata – Rischi di giacenza;</li> <li>4. Delimitazione della garanzia in zone sismiche;</li> <li>5. Misure antincendio;</li> <li>6. Scavo aperto;</li> <li>7. Cantieri costieri od in prossimità di corsi d'acqua;</li> <li>8. Variazioni del fondo fluviale, lacustre o marino;</li> <li>9. Transito ed attracco di natanti;</li> <li>10. Lavori su opere ed impianti preesistenti;</li> <li>11. Gallerie;</li> <li>12. Uso di materiale esplosivo;</li> <li>13. Falde freatiche;</li> <li>14. Strade, ferrovie, opere in terra;</li> <li>15. Oneri fissi;</li> <li>16. Danni a raccolti, boschi e colture;</li> <li>17. Conduzioni sotterranee;</li> <li>18. Fabbricati in aderenza;</li> <li>19. Coassicurazione e delega;</li> <li>20. Valuta estera;</li> <li>21. Fondazioni;</li> <li>22. Variazione di progetto;</li> <li>23. Danni per apertura al traffico;</li> <li>24. Estensione ai danni di interruzione di esercizio.</li> </ol>
<p><b>Responsabilità civile</b></p>	<p>La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a termini di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Morte;</li> <li>– lesioni personali;</li> <li>– per danneggiamenti a cose;</li> </ul> <p>in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle opere, che abbia avuto origine nel luogo di costruzione indicato in polizza e verificatosi nel corso della durata dell'assicurazione.</p>
<p><b>Condizioni particolari</b></p>	<p>Clausole operanti solo se scelte dal cliente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Danni causati da errori di progettazione e di calcolo;</li> <li>2. Impianti ed opere preesistenti;</li> <li>3. Costi di demolizione e di sgombero;</li> <li>4. Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità;</li> <li>5. Manutenzione;</li> <li>6. Manutenzione estesa;</li> <li>7. Macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere;</li> <li>8. Pluralità di Assicurati – Responsabilità civile incrociata;</li> <li>9. Vibrazione, rimozione, franamento e cedimento di terreno;</li> <li>10. Vincolo.</li> </ol>



## Che cosa NON è assicurato?

### Danni alle cose

La Società non è obbligata ad indennizzare:

1. i costi di modifica o di rifacimento conseguenti a lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto e da altri contratti od in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione dei diritti altrui;
2. i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte, ferma restando la risarcibilità dei danni materiali e diretti causati da tali eventi ad altre parti di cose assicurate;
3. i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
4. le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti;
5. le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie e simili;
6. gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;
7. i danni causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
8. le penalità, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto; danni causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato.

La Società non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in polizza delle relative condizioni particolari:

9. le opere e gli impianti preesistenti;
10. i costi di demolizione e di sgombero;
11. i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità;
12. il macchinario, i baraccamenti e le attrezzature di cantiere.

Per lo **Scavo aperto**, sono indennizzabili i danni alla trincea aperta fino ad una lunghezza massima di scavo di metri 1000 per singolo cantiere.

Per la **Variazioni del fondo fluviale, lacustre o marino**, non sono indennizzabili i danni causati da variazioni del fondo fluviale, lacustre o marino, quali, tra gli altri, i costi per il ripristino di aree già oggetto di lavori sul fondo ed i danni comuni a terzi dovuti a spostamenti di materiali in connessione con i lavori.

Per il **Transito ed attracco di natanti**, non sono indennizzabili i danni alle cose assicurate causati da transito o attracco di natanti in genere.

Per le **Gallerie**, sono esclusi i costi:

1. di rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto;
2. di riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto;
3. di pompaggio di acque sotterranee ed i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tali acque;
4. di consolidamento e compattamento di terreno sciolto, di iniezioni in terreni spingenti, di isolamento contro l'acqua e di sua derivazione necessari a seguito di sinistro;
5. per qualsiasi misura preventiva in vista di sinistro, salvo che possano configurarsi come spese di salvataggio risarcibili a termini di legge.

Per le **Falde freatiche**, sono esclusi i danni dovuti o conseguenti a variazioni delle caratteristiche della falda freatica.

Per le **Strade, ferrovie, opere in terra**, sono esclusi i costi:

1. di riparazione dei danni di erosione alle scarpate e ad altre superfici livellate;
2. di rimozione di detriti da fossi o sottopassi;
3. di isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche.

Sono comunque esclusi le perdite ed i danni causati da errori di progettazione e di calcolo nel caso di errato disegno delle scarpate ovvero in mancanza o sottodimensionamento di muri di sostegno, drenaggi, tombini.

Per gli **Oneri fissi**, non sono indennizzabili gli oneri fissi che decorrono per un ritardato impiego o inattività di natanti, attrezzature o macchine in genere da impiegarsi per la riparazione dei danni. L'esclusione non è operante se, una volta che la Società abbia autorizzato per iscritto l'inizio della riparazione del danno, il ritardato impiego o l'inattività siano dovuti esclusivamente alle avverse condizioni atmosferiche nel luogo di esecuzione dei lavori.

Per i **Danni a raccolti, boschi e colture**, non sono risarcibili i danni materiali o responsabilità direttamente o indirettamente causati a raccolti, boschi e/o qualsiasi coltura durante l'esecuzione delle opere.

Per le **Fondazioni**, non sono risarcibili i danni derivanti da difetti o cedimenti delle fondazioni.

<p><b>Responsabilità civile</b></p>	<p>Non sono considerati terzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;</li> <li>2. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1;</li> <li>3. le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendente alla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione;</li> <li>4. le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile.</li> </ol> <p>L'assicurazione non comprende:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere e quelli a cose od animali che l'Appaltatore, il Committente o qualsiasi altra Ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed agli impianti preesistenti;</li> <li>6. i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini dell'esecuzione delle opere sul luogo di costruzione delle opere stesse, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione;</li> <li>7. la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;</li> <li>8. i danni derivati dalla costruzione di opere in violazione dei diritti altrui;</li> <li>9. i danni da polvere;</li> <li>10. i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;</li> <li>11. le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;</li> <li>12. i danni da furto;</li> <li>13. i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi o dovuti ad interruzioni di forniture e servizi, nonché le perdite dei prodotti.</li> </ol>
<p><b>Esclusioni comuni a tutte le garanzie</b></p>	<p>La Società non è obbligata per i danni verificatisi in occasione di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, sommossa, tumulto popolare, sciopero, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato;</li> <li>2. esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, ovvero campi elettromagnetici, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.</li> </ol> <p>L'assicurazione non comprende inoltre i danni verificatisi a causa di interruzioni o sospensioni – totali o parziali – della costruzione.</p> <p>La Società non è obbligata per i danni che si verificano in epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione, né per i danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi di assicurazione coperti.</p>



### Ci sono limiti di copertura?

Per i Maggiori costi per trasporti aerei: massimale per sinistro di € 10.000,00.

Per gli Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato: massimale per sinistro di € 155.000,00.

Per l'Estensione ai danni di interruzione di esercizio: massimale di € 5.000,00 per sinistro e € 15.000,00 per tutta la durata della polizza.



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<p><b>Denuncia di sinistro:</b> L'Assicurato, venuto a conoscenza di un sinistro, deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) darne immediata notizia alla Società;</li> <li>b) inviarle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;</li> <li>c) provvedere, per quanto è possibile, a limitare l'entità del danno;</li> <li>d) fornire alla Società ed ai suoi mandatarî tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;</li> <li>e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.</li> </ul> <p>La ricostruzione può essere subito iniziata dopo l'avviso, ma lo stato delle cose può venire modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività. In caso di furto o di rapina o di sinistro presumibilmente doloso, l'Assicurato è tenuto ad informare immediatamente anche l'autorità di Polizia.</p> <p>In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità o l'irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di polizza è a carico del Contraente il quale intenda far valere un diritto all'indennizzo o al risarcimento.</p>
	<p><b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> non vi sono prestazioni gestite in assistenza diretta/in convenzione.</p>
	<p><b>Gestione da parte di altre imprese:</b> non vi sono prestazioni gestite da parte di altre imprese.</p>
	<p><b>Prescrizione:</b> I diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, mentre il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno delle singole scadenze.</p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Obblighi dell'impresa</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



## Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Rimborso</b>	<p>In caso di disdetta da parte della Società per la clausola Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, questa provvede al rimborso della parte di premio, pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente clausola.</p> <p>In caso di recesso per sinistro, esercitato da qualsiasi delle Parti, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.</p>



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Sospensione</b>	Il presente contratto non prevede la sospensione del pagamento dei premi.



## Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Il presente contratto non prevede ripensamento dopo la stipulazione.
<b>Risoluzione</b>	Avvenuto il sinistro ed anche prima di liquidare l'indennizzo, qualunque sia l'importanza del danno, e fino al 60° giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata od il sinistro è stato altrimenti definito, il Contraente può recedere dal contratto interessate al sinistro, con preavviso di 30 giorni.



## A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle imprese di costruzioni e committenti di opere, intestatari di conti in essere presso la Banca Contraente.



## Quali costi devo sostenere?

**Costi di intermediazione:** l'intermediario percepisce una commissione pari al 6% del premio imponibile corrisposto.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione o dell'Intermediario assicurativo con cui si entra in contatto, devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all'Ufficio Gestione Reclami secondo le seguenti modalità:          mail: <a href="mailto:reclami.danni@axa.it">reclami.danni@axa.it</a>          pec: <a href="mailto:reclamiivassamad@legalmail.it">reclamiivassamad@legalmail.it</a>          posta: AXA MPS Assicurazioni Danni SpA c.a Ufficio Gestione Reclami, Via Aldo Fabrizi n. 9 – 00128 Roma fax: +39 06 51 760 323          avendo cura di indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante;</li> <li>– numero della polizza e nominativo del contraente;</li> <li>– numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;</li> <li>– indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</li> <li>– breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;</li> <li>– ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.</li> </ul> <p>Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a>. Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a></p> <p>Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.</p>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione</b>	<p>Per controversie relative a contratti assicurativi e a diritti al risarcimento derivanti da responsabilità medica e sanitaria, le Parti, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010 sono tenute a tentare di risolvere la questione avanti un Organismo di Mediazione (compreso tra gli Enti o le persone fisiche abilitati, in quanto iscritti nel registro ufficiale del Ministero della Giustizia).</p> <p>Per attivare la procedura, il contraente, l'assicurato o il danneggiato dovranno rivolgersi ad un Organismo di Mediazione del luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, che provvederà a trasmettere alla Compagnia la domanda di attivazione, con indicazione della data fissata per il primo incontro.</p> <p>La Compagnia provvederà a rispondere almeno 7 giorni lavorativi prima della data prevista per il primo incontro.</p>
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa assicuratrice.
<b>Conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato</b>	Tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> - <a href="http://www.ania.it">www.ania.it</a>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (Arbitrato)</b>	<p><b>Arbitrato irrituale:</b> Per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti.</p> <p>Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa.</p> <p>La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza.</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero <a href="http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm">http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm</a> competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

L'Area Riservata di AXA è uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia.

Registrarsi è facile bastano codice fiscale e numero di polizza per consultare:

- le tue coperture assicurative in essere;
- le tue condizioni contrattuali (*standard*);
- lo stato del pagamento dei tuoi premi e le relative scadenze.

My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti, scarica la App da Play Store e App Store!

